

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONA-
LE DI LAVORO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI
CONSUMO STIPULATO IN ROMA IL
2 MARZO 1955



===

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



L'anno 1956, il giorno 13 del mese di Giugno, in Modena,
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla
presenza del Vice-Direttore Sig. BENATTI JENZO,

t r a

il Settore Consumo della Federazione Provinciale delle Coopera-
tive e Mutue, rappresentato dai Signori LEONARDI LINO e BARALDI
INOS, assistiti dal Sig. SERGIO ROSSI, della Federazione Provin-
ciale delle Cooperative e Mutue

e

la Federazione Provinciale lavoratori del Commercio e Aggregati
(C.G.I.L.), rappresentata dal Sig. CANTARONI ADELFO,

e

la Federazione Provinciale sindacato addetti al Commercio (CISL),
rappresentata dal Dr. GIANFRANCO BADDINI

e

l'Unione Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal Sig.
PALTRINIERI FERDINANDO,

si è stipulato

il presente accordo provinciale, integrativo al Contratto Naziona-
le di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di con-
sumo stipulato in Roma il 2 Marzo 1955, il quale ha valore per
il personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di con-
sumo, comprese nel territorio della Provincia di Modena

- - - - -

Art. I. (I) del C.C.N.).
quegli spacci a
lo stesso ambien
di generi alimentari
e di analcolici.

Inoltre il contratto
pendenti dei circoli ric
vi.

Per i panifici e past
farà invece riferimento ta
mativa, quanto per quella
ti di lavoro per i dipende
manificazione e di pastifi

Art. 2. (6 del C.C.N.) Quanto previsto
plica nei soli confronti degli a
di categoria C (impiegati) di cu
5 e 6 del C.C.N.

Sono pertanto da escludere
gli aiuti commessi di categoria D)
cui al titolo II articolo 7) del C.C.

Menkro fino ad oggi l'aiuto commess
cat. D) è stato considerato agli effetti de
la retribuzione con la categoria C), ~~ma~~ i
nuovi assunti verranno considerati a tutti gli
effetti in categoria B).

Art. 3. (18 del C.C.N.) Per effetto della legge 19/I/1955
n. 25 possono essere assunti come apprendisti i
giovani di età non inferiore ai 14 anni e non su
periore ai 20, salvo le limitazioni di età, i
divieti e le limitazioni di occupazione previsti
dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Gli apprendisti che raggiungono i 20 anni
nel corso dell'apprendistato possono completare
l'anno di apprendistato in corso.

Art. 4. (19 del C.C.N.) Per l'adeguamento alla predetta
legge sull'apprendistato le ultime parole del
l'art. 19 del C.C.N. vanno sostituite col termine
di un anno anziché due.

Art. 5. (24 del C.C.N.) La retribuzione per gli appren
diti e quella dei giovani della stessa età dimi
nuita del 30 % per il primo anno, del 20 % per il
secondo anno, del 10 % per il terzo anno di ap
prendistato.

Qualora per ragioni di età l'apprendistato non
possa superare i due anni, la retribuzione è dimi
nuita del 30 % per il primo anno e del 15 % per i
secondo anno.

Art. 6. (29 del C.C.N.) La durata dell'interruzione dell'
rio di lavoro è quella stabilita dal vigente ora-

rio Prefettizio che disciplina l'apertura e la chiusura dei negozi e successive modificazioni che ad esso potranno venire apportate sentito il prescritto parere delle organizzazioni sindacali.

Art.7.(31 del C.C.N.) A chiarimento dell'articolo 31 del C.C.N., il quale stabilisce che nessun compenso speciale é dovuto per le ore di lavoro oltre all'orario normale al personale preposto alla direzione tecnica ed amministrativa della cooperativa - e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici ed amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori ed i segretari di cooperativa, - si deve intendere compreso fra detto personale anche l'ispettore agli spacci.

Per il personale suddetto attualmente in servizio che già percepisce un compenso straordinario per lavoro prestato oltre alle otto ore normali di lavoro, detto compenso verrà sostituito per far luogo ad analogo aumento della retribuzione normale.

Gli aumenti derivanti dal nuovo incasellamento verranno computati a decurtazione del compenso fino ad ora corrisposto a titolo di straordinario.

La parte non assorbita che dà luogo ad eccedenze alla nuova tabella verrà conservata "at personam" fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

La somma di detti compensi verrà stabilita in appositi accordi aziendali da stipularsi fra la cooperativa ed il lavoratore con l'assistenza delle rispettive associazioni o della Commissione interna.

Art.8. (32 del C.C.N.) Il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa e di custodia é quello indicato dalla tabella approvata dal R.D.L. 6/12/1923, n. 2657 e successive modificazioni.

La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in ore 10 per i custodi, guardiani, portieri o uscieri. In nove ore per tutto l'altro personale. Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore 9 oppure 10 a seconda dei casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l'accordo dalle organizzazioni sindacali.

Art.9 (37 e 40 del C.C.N.) Per il personale che é tenuto a prestare servizio alla domenica mattina, ai sensi dell'art.7 della legge 22/2/1934, n.370 non compete alcuna maggiorazione straordinaria sulla retribuzione.

La durata del lavoro nella giornata di domenica resta fissata in ore 4 per il personale addetto al

lavoro discontinuo così come specificato dalla legge 15/3/1923, n. 692, e successive modificazioni.

Per i gerenti o gestori di negozio ai quali non é possibile concedere il riposo compensativo per il carattere della insostituibilità nelle mansioni ad essi affidate, la retribuzione per detto lavoro festivo verrà loro corrisposta con la maggioranza del 50 % sulla paga base.

Art. 10. Per i dipendenti attualmente in servizio e che già percepiscono un compenso per il lavoro compiuto nella mattinata della domenica, escluse quello richiamato nel 3 comma del precedente articolo, tale compenso sarà conservato ad persona e dovrà essere assorbito con futuri aumenti.

Art. 11. (73 del C.C.N.) Gli scatti di anzianità già corrisposti al personale dipendente da cooperative, in analogia al contratto per i dipendenti da aziende private ed attualmente in corso di godimento, restano computati nella misura del 4 % sullo stipendio e salario base tabellare e la contingenza in atto al momento della maturazione dei singoli scatti.

Art. 12. (74 del C.C.N.) Il trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti da cooperative di consumo situate nella zona urbana di Modena compreso fra Villa Madonnina, S. Cataldo, Sacca, Cuvetta, S. Lazzaro, S. Agnese, S. Faustino, ed i centri di Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Sassuolo, Vignola, Castelfranco e Novi, viene stabilito come segue:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A - (Art. 3 c.c. I. 2/3/1955)

RAGGRUPPAMENTO A/1

a) - personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli art. 6 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130

	Mensile	
	Paga base	Contingenza
U.	46.600	24.013
D.	46.250	22.353

RAGGRUPPAMENTO A/2

- b) capo dei servizi tecnici o amministrativi; il capo del servizio ispettivo;
- c) gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa cooperativa o con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze (vedi art. 9 c.c.n.l.);

d) capo Ufficio vendite o acquisti.	U.	41.600	24.013
	D.	41.300	22.353

CATEGORIA B-(Art. 4 c.c.n.l. 2/3/1955)

RAGGRUPPAMENTO B/1

- I) - capo ufficio;
- 2)-ispettore;
- 9)-segretario di cooperativa con mansioni di concetto (secondo la definizione dell'art. 9 del c.c.n.l. 2/3/1955) con almeno cinque spacci e un movimento di vendita non inferiore agli 80 milioni;
- 10)- provveditore di cooperativa (secondo la definizione dell'art.9 del c.c.n.l. 2/3/1955) con almeno cinque spacci ed un movimento di vendita non inferiore agli 80 milioni;
- 3) - gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera c) dell'art. precedente (vedi art.9 c.c.n.l. 2/3/1955;
- 5)- capo contabile;
- 6) -Cassiere principale che sovrintenda almeno a tre casse;
- 16)-capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa;

Superiori ai 21 anni

U.	28.850	21.429
D.	28.850	18.653

Dai 20 ai 21 anni

U.	28.850	20.452
D.	28.850	17.692

RAGGRUPPAMENTO B/2

- 4)- capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia responsabilità del proprio reparto oppure tre persone addette alla vendita impiegati alle proprie dipendenze (vedi art.9 c.c.n.l. 2/3/1955
- 7)- contabile con mansioni di concetto o primanotista;
- 8)- corrispondente con mansioni di concetto;
- II)-segretario di direzione con mansione di concetto;
- 12) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegate alle proprie dipendenze;
- 13)- determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo;
- 14)- enotecnico diplomato; enologo e tecnico olea-

<u>Superiori ai 21 anni</u>	U. 27.250	21.429
	D. 23.350	18.653
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 27.250	20.452
	D. 23.250	17.692

RAGGRUPPAMENTO B/3

- 9 B bis) - segretario di cooperativa con mansioni di concetto (secondo la definizione dell'art.9 del c.c.n.l. 2/3/1955) con almeno 4 spacci ed un movimento di vendita non inferiore ai 60 milioni;
- IOB bis) - provveditore di cooperativa (secondo la definizione dell'art.9 del c.c.n.l. 2/3/1955) con almeno 4 spacci ad un movimento di vendita non inferiore ai 60 milioni;
- I7) - vetrinista
- I8) - altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione.

<u>Superiori ai 21 anni</u>	U. 26.250	21.429
	D. 22.450	18.653
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 26.200	20.452
	D. 22.350	17.692

CATEGORIA C - (art.5 c.c.n.l. 2/3/1955)

RAGGRUPPAMENTO C/1

- I) - contabile d'ordine;
- 6) - cassiere comune;
- I5) - commesso addetto alla vendita o banconiere (vedi art.9 c.c.n.l. 2/3/1955);

<u>Superiore ai 21 anni</u>	U. 17.850	19.399
	D. 15.300	16.910
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 17.750	19.150
	D. 15.300	16.688

RAGGRUPPAMENTO C/2

- 2) - aiuto contabile;
- 3) - addetto alle macchine calcolatrici;
- 7) - personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
- 8) - esattore esclusi i fattorini o partecipi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il

- 9)-stenodattilografo;
- I6)- aiuto commesso o aiuto banconiere (secondo la definizione di cui all'art.6 del c.c.n. l. 2/3/1955 esclusi quelli elencati all'art. 7 del c.c.n.l. 2/3/1955;
- I9)- commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperativa esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti; tale personale é compreso in quello con mansioni non impiegatizio;
- I8)- magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

<u>Superiore ai 21 anni</u>	U. 16.550	I9.399
	D. 14.300	I6.910
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 16.550	I9.150
	D. 14.200	I6.688

RAGGRUPPAMENTO C/3

- 4) - fatturista;
- 5) - squarcista;
- I7) - impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite;
- 2I)-- pratico di laboratorio chimico

<u>Superiore ai 21 anni</u>	U. 15.550	I8.449
	D. 13.400	I6.140
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 15.500	I8.278
	D. 13.300	I5.923

RAGGRUPPAMENTO C/4

- I0) - dattilografo;
- II) - scritturale;
- I2) - archivista; protocollista;
- I3) - schedarista;
- I4)-addetto agli indirizzi;
- 20) - addetto al centralino telefonico
- 22) - altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione

<u>Superiore ai 21 anni</u>	U. 14.950	I8.449
	D. 12.800	I6.140
<u>Dai 20 ai 21 anni</u>	U. 14.700	I8.278
	D. 12.800	I5.923

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D - (art.7 c.c.n.l. 2/3/1955)

RAGGRUPPAMENTO D/1

I3)- 2° grup.) - conducente di autocarri e autotreni

		<u>Settimanale</u>	
		<u>Paga base</u>	<u>contingenza</u>
<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	3.790	4.385
	D.	3.200	3.975
<u>Dai 18 ai 20 anni</u>	U.	3.790	4.168
	D.	3.184	3.389

RAGGRUPPAMENTO D/2

- I - I° grup.) - aiuto commesso e aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizziccherie, alimentari misti e promisqui);
- 2 - I° grup.) - aiuto commesso o aiuto banconiere di macellerie, mercerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina ed affini;
- 3 - I° grup.) - aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi e spacci e rivendita di erbaggi e frutta;
- 4 - I° grup.) - aiuto commesso o aiuto banconiere di negozi e spacci di prodotti della pesca;
- 5 - I° grup.) - aiuto commesso o aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P.S.);
- 6 - I° grup.) - aiuto commesso o aiuto banconiere delle cooperative per la vendita pane e pasta;
- I - 2° grup.) - usciere;
- 7 - 2° grup.) - imballatore;
- 8 - 2° grup.) - impaccatore;
- I2 - 2° grup.) - autista;
- I4 - 2° grup.) - conducente di motofurgoncino;

<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	3.414	4.254
	D.	2.774	3.683
<u>Dai 18 ai 20 anni</u>	U.	3.234	4.031
	D.	2.790	2.957

./.

RAGGRUPPAMENTO D/3

5 - I° grup.)	- aiuto commesso o aiuto bancario di cooperativa esercente il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P.S.);			
2 - 2° grup.)	- fattorino;			
3 - 2° grup.)	- portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con e senza facoltà di esazione);			
4 - 2° grup.)	- custode;			
5 - "	- guardiano di deposito;			
6 - "	- guardiano notturno;			
9 - "	- avvolgitore;			
10 - "	- portiere;			
15 - "	- conducente di autoveicoli a trazione animale;			
16 - "	- ascensorista;			
	<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	3.210	4.254
		D.	2.671	3.683

RAGGRUPPAMENTO D/4

11 - 2° grup.)	- personale di fatica e addetti alla pulizia;			
17 - "	- altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;			
	<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	3.006	4.254
		D.	2.367	3.683

CATEGORIA E - (Art.8 c.c.n.l. 2/3/1955)

RAGGRUPPAMENTO E/I

a) - operai specializzati		<u>Oraria</u>	
		<u>Paga base</u>	<u>Contingenza</u>
<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	78	91.36
	D.	63	82.72
<u>Dai 18 ai 20 anni</u>	U.	77	86.71
	D.	62	70.65

RAGGRUPPAMENTO E/2

b) - operai qualificati			
<u>Superiore ai 20 anni</u>	U.	73	88.63
	D.	59	76.89
<u>Dai 18 ai 20 anni</u>	U.	72	83.98
	D.	58	61.62

RAGGRUPPAMENTO E/3

c) - operai comuni:

<u>Superiore ai 20 anni</u>	U. 71	87.29
	D. 57	75.70

PERSONALE DI ETA' COMPRESA TRA I 14 E I 20 ANNI PER I QUALI NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

	<u>Mensile</u>	
	<u>Paga base</u>	<u>Contingenza</u>
Dai 19 ai 20 anni	U. 9.000	16.820
	D. 7.000	12.800
Dai 18 ai 19 anni	U. 8.200	16.560
	D. 6.800	12.390
Dai 17 ai 18 anni	U. 4.400	13.295
	D. 3.700	11.295
Dai 16 ai 17 anni	U. 4.100	13.130
	D. 3.600	11.170
Dai 15 ai 16 anni	U. 1.600	9.170
	D. 1.100	8.970
Inferiori ai 15 anni	U. 1.100	9.170
	D. 1.000	8.970

Le retribuzioni di cui alla soprariportata tabella valgono per il comune capoluogo (Modena). Per gli altri comuni della provincia le retribuzioni si intendono ridotte della percentuale del 5 % sulla paga base (esclusa l'indennità di contingenza indicata a parte).

Art.13. (In aggiunta agli stipendi e salari sopra indicati) sarà corrisposta una indennità di contingenza per giornate di effettiva presenza al lavoro nella misura che per effetto della scala mobile prevista dall'accordo nazionale del 17 maggio 1951 verranno bimestralmente comunicate.

Si intendono giornate di effettiva presenza, anche le giornate di ferie spettanti ai lavoratori e le festività ufficialmente riconosciute escluse le domeniche.

Art.14. Per i segretari e provveditori di cooperative che non rientrano nei raggruppamenti B/I e B/3 si provvederà alla stipula di accordi aziendali fra le parti con la partecipazione delle organizzazioni sindacali competenti.

Art.15. (In relazione a quanto previsto dall'art.77 quarto comma del C.C.N.), le parti, in deroga agli artt. 74- 75 e 76 stabiliscono che il personale

dipendente dalle cooperative di consumo della provincia di Modena ad eccezione di quelle situate nella zona urbana di Modena compreso fra Villa Madonnina, S.Cataldo, Sacca, Crocetta, S.Lazzaro, S.Agnese, S.Faustino, ed i centri di Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Sassuolo, Vignola, Castelfranco e Novi, addetto alla vendita e per il quale viene stabilito il trattamento economico ragguagliato in misura percentuale sugli incassi effettivi mensili si ravvisa la concorde opportunità di provvedere alla regolamentazione di detto trattamento economico mediante le norme che seguono:

Le cooperative aventi spacci con un incasso medio mensile inferiore rispettivamente per:

spaccio alimentare	L. 900.000.=
spaccio misto	" 750.000.=
spaccio vini, bar, caffè, coop.	" 450.000.=

non sono tenute all'osservanza del presente accordo è data loro facoltà di chiedere la deroga giusta il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art.77 del C.C.N., il quale consente la stipula di accordi aziendali fra le organizzazioni provinciali rappresentanti le parti interessate di intesa con le medesime.

Ha invece valore per tutti la parte normativa del contratto collettivo nazionale.

Art.16. La commissione provinciale arbitrale di cui al comma 5) dell'art.77 del C.C.N. è composta da due rappresentanti il sindacato, due rappresentanti la Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue ed un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione.

Art.17. La retribuzione al gestore o consegnatario viene computata in base agli al movimento mensile degli incassi effettivi conseguiti risultanti dai versamenti effettuati dal gerente o consegnatario alla cooperativa.

Per le vendite aventi scopo di propaganda diretta allo sviluppo dell'attività aziendale la percentuale spettante al banconiere può essere concordata fra le parti interessate in deroga alle percentuali tabellari sottoposte.

SPACCI ALIMENTARI

Movimento mensile di incassi medio:

da L. 900.000 a	L. 1.100.000	3.60 %
" "1.100.000 a	" 1.300.000	3.50 %
" "1.300.000 a	" 1.500.000	3.40 %
" "1.500.000 a	" 1.700.000	3.35 %
oltre 1.700.000		3.30 %

SPACCI MISTI (vendita alimentari e miscita di alcoolici e analcoolici)

Movimento mensile di incassi medio

da	750.000	a	950.000	3.60 %
"	950.000	a	1.150.000	3.40 %
"	1.150.000	a	1.350.000	3.20 %
"	1.350.000	a	1.550.000	3.10 %
	oltre 1.550.000			3.= %

SPACCI VINI E BAR COOPERATIVI

Per qualsiasi movimento mensile di incasso medio viene fissata la retribuzione sulla base della percentuale dell'8 %.

Art.18. A titolo di compenso per lavoro festivo, domenicale, infrasettimanale, mancato riposo settimanale, lavoro straordinario diurno o notturno, viene corrisposta in aggiunta alle percentuali suddette le seguenti aliquote di maggiorazione:

Spacci alimentari	0.50 %
Spacci misti	1.-- %
Spacci vini e bar cooperativi	2.-- %

Art.19. I banconieri saranno possibilmente assunti con un complesso familiare tale da costituire garanzia per il funzionamento degli spacci ai quali sono adetti.

Il banconiere non potrà comunque assumere lavoratori estranei senza l'approvazione scritta della cooperativa.

Art.20. I minimi garantiti di retribuzione previsti dal comma 3) dell'art.77 del C.C.N. vengono stabiliti nella seguente misura:

Primo assunto, gestore	L. 30.000 mensili
Secondo assunto, aiuto banconiere	L. 15.000 mensili.

Art.21. La cooperativa ha soli fini assicurativi considererà il numero dei dipendenti in servizio continuo sulle seguenti basi:

Spacci alimentari

Primo assunto fino a L. 1.300.000 di incasso medio mensile -

Secondo assunto da oltre 1.300.000 di incasso medio mensile -

Spacci misti

Primo assunto fino a L. 1.150.000 di incasso medio mensile -

Secondo assunto da oltre 1.150.000 di incasso medio mensile.

Spacci vini e bar cooperativi

Primo assunto fino a L. 500.000 di incasso medio mensile -

Secondo assunto da oltre L. 500.000 di incasso medio mensile.

Art. 22. Le festività infrasettimanali considerate nelle aliquote aggiuntive alla percentuale tabellare base, ai fini del trattamento economico, sono quelle indicate dall'art. 38 del C.C.N.

Per il calcolo delle retribuzioni giornaliere, ad eccezione dell'indennità di licenziamento si considera il mese di 26 giorni.

Spettano inoltre al personale dipendente in ogni tipo di spaccio le festività nazionali che sono le seguenti:

25 aprile - 1 maggio - 2 giugno e 4 novembre.

dette giornate debbono essere retribuite normalmente ancorché non vi sia prestazione d'opera. Qualora il lavoratore debba prestare la sua opera dovrà percepire paga doppia senza maggiorazione alcuna.

Art. 23. (art. 99 del C.C.N.) Le merci poste in carico ai gestori, gerenti, direttori o consegnatari di negozio o spaccio, andranno depurate dai cali e tare seguendo i criteri in atto; anche le carte verranno poste in carico agli stessi con il criterio sinora adottato, ciò in attesa che, entro il 31/12/1956, in sede provinciale le organizzazioni firmatarie del presente accordo provvedino a fissare una apposita tabella, la quale formerà parte integrante del presente accordo che regolerà tutta la materia relativa ai cali, carte, scarichi ecc.

Art. 24. A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le cooperative hanno la facoltà di trattenere un importo pari ad 1/5 della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo ed alloggio, la trattenute da operarsi sulla retribuzione globale, come sopra indicate, non potrà essere superiore ad 1/4 alla retribuzione stessa. Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore di 1/10 della stessa retribuzione globale come sopra specificato/

Per i prelievi di merci dallo spaccio per uso familiare é fatto obbligo al gestore di tenere regolare libretto di credito e a fine mese, riscosse le sue spettanze provvedere al saldo del c/ a suo debito verso la cooperativa.

La retribuzione viene liquidata ogni mese sulla base degli incassi effettivamente versati.

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla cooperativa, il banconiere dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa della Società nei modi e nei termini che gli saranno fissati dalla stessa.

Non è comunque concesso al banconiere trattenere somme a qualsiasi titolo senza il consenso della cooperativa. L'inosservanza di questa precisa disposizione comporta il licenziamento in tronco del banconiere.

Al banconiere al quale viene affidata la responsabilità dello spaccio è tenuto a rispondere anche per l'attività dell'aiuto banconiere e degli altri eventuali coadiuvanti.

Art.25. (117 del C.C.N.) Il presente accordo avrà vigore dal 1° maggio 1956, esso scadrà il 31 dicembre 1956 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno da tale data qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente accordo continua ad avere vigore fino alla stipula di nuovo accordo.

p. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

Renzi Romi

p. IL SETTORE CONSUMO DELLA PREDETTA FEDERAZIONE COOPERATIVE

Spadoli Leonardo Lino

p. ~~L'UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE~~

p. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (C.G.I.L.)

Castarini D.

p. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATO ADDETTI AL COMMERCIO (C.I.S.I.)

Ballini

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.)

Falchini Ferdinando

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE



14